

Legge regionale 18 giugno 2012, n. 30

**Intervento di solidarietà per l'Emilia Romagna colpita dall'evento sismico del 20 e 29 maggio 2012.**

(Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22.06.2012 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Finanziamento straordinario di solidarietà

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visti l'articolo 2, l'articolo 117, quarto comma, e l'articolo 121 della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4 e l'articolo 11 dello Statuto regionale;

Considerato quanto segue:

1. Nei giorni 20 e 29 maggio 2012 un evento sismico ha causato nell'Emilia Romagna, oltre che in altre zone limitrofe, vittime e devastazione;
2. È dovere dell'Assemblea legislativa della Toscana, che rappresenta la comunità regionale, esprimere il sostegno morale e materiale alla vicina comunità dell'Emilia Romagna così duramente colpita;
3. Si ritiene pertanto opportuno stabilire un immediato contributo straordinario di solidarietà, a sostegno delle popolazioni colpite, quantificato in euro 100.000,00, utilizzando a tal fine il fondo di riserva del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2012;
4. È opportuno dare mandato al Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, di attivare le opportune intese con il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, con le istituzioni locali e con le strutture della protezione civile per l'individuazione della concreta modalità di impiego di questo contributo di solidarietà;
5. Dato il carattere di assoluta urgenza dell'intervento, deve essere disposta l'entrata in vigore della presente legge immediatamente dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Finanziamento straordinario di solidarietà*

1. Il Consiglio regionale contribuisce a sollevare le sofferenze materiali della popolazione dell'Emilia Romagna colpita dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012 con un finanziamento straordinario di solidarietà di euro 100.000,00.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di presidenza, è incaricato di definire le opportune intese con il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, con le istituzioni locali e con le strutture della Protezione civile, per l'individuazione dell'intervento cui destinare il finanziamento e delle relative modalità di versamento.

*Art. 2*

*Norma finanziaria*

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000,00, alla quale si fa

---

fronte, quanto agli adempimenti indicati all'articolo 1, mediante gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 134 "Funzionamento del Consiglio regionale - Spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio 2012.

2. Tali oneri gravano sul bilancio interno del Consiglio regionale per l'esercizio 2012.

*Art. 3*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.